

Trib. Milano 3.12.2014 n. 14397

Svolgimento del processo e Motivi della decisione

Davide Giuseppe C. e Alberto C. in qualità di soci di minoranza ciascuno titolare dell'8% del capitale sociale di Alfa s.r.l. hanno citato in giudizio Cristiano, Ivano Giuseppe, Luciano C. quali amministratori della società Alfa srl e la società stessa domandando l'accertamento della loro responsabilità per *mala gestio*, la loro condanna in solido ex art. 2476 c.c. al risarcimento dei danni subiti dalla società, e la loro revoca dall'incarico gestorio.

In particolare parte attrice ha posto a fondamento della propria domanda le seguenti condotte gestorie:

- la mancanza di chiarezza, precisione e completezza nella redazione del bilancio del 2007 e della nota integrativa che avrebbe impedito ai soci di avere cognizione della situazione patrimoniale della società (già oggetto di una delibera impugnata e poi dichiarata illegittima dal Tribunale con la sentenza n. 09550/2009);

- l'inadempimento del dovere degli amministratori di provvedere al pagamento dell'IVA e delle ritenute alla fonte per dipendenti ed istituti previdenziali, ovviato soltanto in seguito grazie ad un accordo con il fisco per un piano di rientro con importo rateizzato;

- l'utilizzo dei fondi sociali per spese che non risulterebbero giustificate dai relativi documenti contabili

. rimborsi chilometrici per 60.994,37 nell'anno 2008; per 71.983,53 euro nel 2009; 83.494,06 nel 2010; euro 97.138 nel 2011;

. spese telefoniche per euro 10.370,73 nel 2008; euro 11.369,60 nel 2009; euro 8.208,72 nel 2010; euro 12.558,79 nel 2011;

. spese per pubblicità e sponsorizzazioni pari ad euro 17.400 nel 2008, ad euro 8.299,05 nel 2009; euro 4.208,40 nel 2010 e euro 3.087,84 nel 2011;

. spese per omaggi per euro 1.914,25 (2008);

. spese per finanziare l'attività sportiva di Ivano C. per euro 2.233,30 nel 2008 e per euro 3.100,00 nel 2009;

. per beni mobili destinati all'uso personale ed esclusivo degli amministratori (480 euro per un televisore, euro 3.103,00 per un tavolo, euro 2.869,00 per sedie per uso privato del sig. Ivano C.);

- la decisione di assegnare a favore degli amministratori un compenso di 2.000,00 euro mensili contestualmente alla deliberazione di un aumento di capitale il cui onere economico sarebbe stato dunque sostenuto dalla società e non già dai soci amministratori, essendo l'importo assegnato a titolo di compenso corrispondente alla quota di capitale da ciascuno sottoscritta;

- la percezione ingiustificata da parte di ciascun amministratore dell'ulteriore importo pari ad euro 18.000,00;

- l'utilizzo personale e gratuito da parte di Ivano C. di un immobile di proprietà della società senza autorizzazione assembleare;

- la decisione di stipulare un contratto di leasing per l'uso di un capannone e di accendere in funzione di tale contratto un mutuo di 100.000 euro, che sarebbe stata irragionevole alla luce del fatto che la società era in difficoltà nel pagamento dei debiti tributari;

- la decisione di assegnare ai soci amministratori che avevano prestato fideiussione a garanzia del contratto di leasing relativo ad un capannone utilizzato dalla società un premio annuale pari al 2%, dell'importo garantito, onde la società oltre al pagamento del premio annuale per canoni di locazione pari ad euro 56.455,68 avrebbe dovuto pagare annualmente ai soci fideiussori (amministratori) la somma complessiva di euro 104.155,58;

- l'assunzione dell'apprendista Andrea C., con un emolumento pari € 2000 mensili incongruo. I convenuti si sono costituiti eccependo l'infondatezza delle contestazioni attoree: sarebbero state contestate scelte gestorie insindacabili se connotate da diligenza, valutata secondo regole d'esperienza ed *ex ante* sensate, secondo i criteri della business judgment rule.

Nella conclusionale, inoltre, gli attori avrebbero mutato la domanda con richiesta di condanna personale dei soci in solido al risarcimento dei danni in favore della società ex art. 2467 comma 7 c.c., a fronte di un atto di citazione in cui si domandava la condanna dei convenuti solo quali amministratori ai sensi dell'art. 2467 comma 1 c.c.

In particolare:

- quanto al core business della società i convenuti hanno precisato che la stessa non ha per oggetto la mera gestione di un colorificio, bensì attività di "ideazione realizzazione manutenzione e vendita di cartellonistica di ogni tipo, in particolare pubblicitarie e segnaletica, anche stradale e di sicurezza; di insegne anche luminose e in genere di allestimenti materiali decorativi e di richiamo per esterni ed interni; esecuzione di elaborazione grafica precipuamente nel settore pubblicitario e della decorazione artistica", attività svolte da un organico personale dipendente composto in media da 56 unità con mansioni di natura prevalentemente operaia salvo una risorsa destinata a mansioni di segreteria; l'operatività quotidiana, quindi, di tutta l'impresa consisterebbe principalmente nella tenuta sviluppo della rete commerciale, nell'acquisizione delle materie prime merci per l'evasione le commesse, nell'esecuzione materiale delle stesse, oltre alle consuete relazioni con i terzi;

- sull'asserita mancanza di chiarezza del bilancio 2007 parte convenuta ha precisato di avere redatto il bilancio in forma abbreviata, assolvendo ai doveri di chiarezza e trasparenza richiesti dalla legge;

- sul presunto mancato pagamento di parte delle imposte d'esercizio parte convenuta ha osservato come lo stesso si sia reso temporaneamente necessario per pagare fornitori e stipendi e che sarebbe stato posto rimedio a tale inadempimento attraverso un procedimento fiscale di ravvedimento che non avrebbe portato alcun aumento dell'onere tributario e dunque non avrebbe arrecato alcun danno alla società; né la decisione potrebbe essere censurata come illegittima, dovendo essere valutata nel contesto dei risultati economici e finanziari dell'impresa, tenuta non solo agli adempimenti fiscali ma al pagamento dei salari e stipendi debiti verso fornitori: gli amministratori ben potrebbero nell'ambito della discrezionalità che caratterizza l'attività gestoria, valutare in concreto di maggior interesse per la società differire il pagamento delle imposte (approfittando degli strumenti di ravvedimento e rateizzazione dei debiti fiscali che le normative ammettono) piuttosto che la corresponsione di stipendi o dei corrispettivi ai fornitori, differimento che, nella prassi, porta alla paralisi dell'attività;

- sul decremento delle immobilizzazioni immateriali a bilancio 2007 parte convenuta ha chiarito che tale decremento (con relativa iscrizione a costo) era stato necessario in virtù del mancato ammortamento delle immobilizzazioni negli anni precedenti (stante l'accertamento dell'insussistenza dei benefici attesi dall'immobilizzazione stessa);
- quanto all'assunto attoreo relativo all'utilizzo personale di un immobile della società da parte di Ivano C., i convenuti lo hanno contestato osservando che parte attrice non fornirebbe alcun riscontro dello stesso;

- quanto al contratto di leasing i convenuti hanno precisato che lo stesso riguarda un capannone industriale nel quale la società ha tuttora domicilio oltre che la sede dell'operatività quotidiana; e che - benché debba considerarsi legittima la previsione di una remunerazione per la prestazione di una garanzia personale in favore della società (con riguardo all'adempimento del contratto di leasing) remunerazione che sarebbe stata del tutto conveniente per la società a fronte delle commissioni annue usualmente praticate sulle fidejussioni concesse dagli istituti di credito - il " premio" nella specie contestato non sarebbe mai stato percepito;

- tutte le voci di spesa contestate sarebbero in effetti documentate e tutte afferenti l'attività sociale, e non già volte a celare emolumenti indiretti a favore dei consiglieri:

. i rimborsi chilometrici e le spese di viaggio - molto frequenti a causa del tipo di attività che impone spesso di svolgere le commesse direttamente presso le sedi operative dei clienti - sarebbero stati giustificati mensilmente da ogni soggetto richiedente il rimborso, e non si riferirebbero soltanto a spese di trasferta degli amministratori, ma anche dei dipendenti (doc. 11a, 11b, 12a, 12,b);

. quanto alle spese telefoniche, per pubblicità, rappresentanza, sponsorizzazione gli attori si sarebbero limitati a valutarle eccessive senza individuare alcun criterio in forza del quale si giustificerebbe detta censura; al contrario le stesse, riferendosi a sette utenze telefoniche, in uso ad amministratori (3) e dipendenti (4) sarebbero più che proporzionate: invero sottratta l'Iva e la tassa per concessione governativa residua un traffico telefonico di circa 100,00 euro al mese per ogni utenza quindi un ammontare assolutamente in linea con quello che può considerarsi congruo per un'azienda operante su tutto il territorio nazionale ed europeo (cfr. doc. 13 e 14);

. le spese sportive di Ivano C. sarebbero spese di rappresentanza (la frequentazione del centro

sportivo sarebbe stata foriera di acquisizione di nuova clientela, e presso la sala riunioni dello stesso si sarebbero svolte conventions con potenziali clienti cui si riferirebbero espressamente le fatture prodotte dagli attori) mentre l'abbonamento personale del signor Ivano sarebbe usualmente pagato dallo stesso con addebito sul proprio conto corrente personale (cfr doc. 18);

. la decisione di determinare in 2.000 euro annui l'emolumento per gli amministratori non costituirebbe un aggiramento dell'obbligo di versamento della liquidità nelle casse sociali della sottoscrizione dell'aumento di capitale, ma semplicemente una decisione assembleare corrispondente al diritto degli amministratori di percepire un emolumento per l'attività svolta; peraltro i convenuti hanno precisato che gli emolumenti in questione, deliberati nel 2007, non erano mai stati effettivamente percepiti dagli amministratori onde la somma di euro 18.000,00 non avrebbe affatto costituito un'illecita ulteriore retribuzione (aggiuntasi ai 72.000,00 euro annui pro capite), bensì la riscossione di quanto legittimamente spettante agli amministratori;

. l'acquisto del televisore riguarderebbe un regalo di nozze di una storica dipendente della società (doc. 21 22); i tavoli e sedie acquistati sarebbero presenti all'interno della sede aziendale; o quanto all'assunzione dell'apprendista Andrea C., hanno replicato che dal cedolino paga risulta che lo stipendio annuo lordo è variato da €12.000 €18.000 l'anno dal 2008 al 2013 e, quindi, dimostra che il suo emolumento è di gran lunga inferiore ai €2000 mensili cui fanno riferimento gli attori (salvo comunque il fatto che un contratto con l'apprendista citato non potrebbe essere rimproverato quale atto di *mala gestio* ai convenuti).

Ciò premesso si osserva quanto segue:

- inammissibile è l'ampliamento della *causa petendi* che gli attori hanno introdotto con la precisazione delle conclusioni ove hanno chiesto la condanna dei convenuti non solo in qualità di amministratori della società ma anche personalmente quali soci ex art. 2476 comma 7 c.c., invero il richiamo della qualità di soci dei convenuti introduce un titolo di responsabilità diverso da quello fatto valere con l'atto di citazione;

- inammissibili sono inoltre, in quanto nuove le domande volte ad ottenere " lo scioglimento del consiglio di amministrazione e la nomina di un nuovo organo amministrativo in conformità dello statuto societario" e, in via subordinata, "riscontrata l'impossibilità di funzionamento della società poiché il nuovo organo amministrativo sarebbe deliberato con la maggioranza delle quote rappresentate dai soci oggi membri del Cda (...) lo scioglimento della Alfa s.r.l. Con nomina del liquidatore";

- quanto alle specifiche censure devono ritenersi infondate sia agli effetti della domanda di condanna al risarcimento del danno sia agli effetti della domanda di revoca dell'incarico gestorio ai convenuti:

. il ritardato pagamento di parte delle imposte d'esercizio: attiene, infatti, alla discrezionalità dell'incarico gestorio la scelta di ritardare temporaneamente gli adempimenti fiscali per pagare fornitori e stipendi, ed attivare gli strumenti di ravvedimento che le normative fiscali ammettono, quando ciò, come nella specie, corrisponda all'interesse sociale di evitare la paralisi dell'attività che

conseguirebbe all'interruzione dei pagamenti dei fornitori e dei dipendenti, e oltretutto non crei, come in effetti nella specie è avvenuto, alcun danno in termini di depauperamento del patrimonio;

. le decisioni relative all'aumento di capitale e alla previsione di un emolumento a favore dei soci amministratori, che non sono atti gestori, ma decisioni dell'assemblea rispetto alle quali, in quanto legittime, non può neppure ravvisarsi una condotta illecita degli amministratori che vi abbiano dato esecuzione: i soci di minoranza non hanno contestato che la decisione di aumentare il capitale sarebbe stata ingiustificata né che avrebbe costituito un abuso di maggioranza; né il fatto che l'emolumento previsto corrisponda sostanzialmente all'impegno economico richiesto a ciascun socio in caso di sottoscrizione dell'aumento di capitale stesso, può valere a censurare come illegittimo detto emolumento:

. che corrisponde ad un diritto per colui che esercita l'attività di amministratore (onde non può essere considerato un danno quanto un legittimo costo per la società),

. e che nella specie è stato percepito nei limiti del deliberato (gli attori invero non hanno replicato a quanto precisato dai convenuti a proposito del fatto che gli emolumenti in questione, deliberati nel 2007, non erano mai stati effettivamente percepiti dagli amministratori stante la pendenza dell'impugnazione della delibera che li aveva assegnati; onde la somma di euro 18.000,00 non avrebbe affatto costituito un'illecita ulteriore retribuzione bensì la riscossione di quanto legittimamente spettante agli amministratori sulla base di una delibera rimasta sul punto valida ed efficace;

. la decisione di stipulare un contratto di leasing per l'uso di un capannone e di accendere in funzione di tale contratto un mutuo di 100.000 euro, che è una scelta gestoria insindacabile nei limiti in cui non appaia irragionevole alla luce dell'interesse sociale; né gli attori hanno dedotto in tal senso elementi, non avendo, peraltro, replicato alcunché alla difesa sul punto dei convenuti che hanno precisato come il capannone oggetto del contratto (assistito da un mutuo garantito peraltro da fidejussioni prestate dagli stessi soci amministratori) è l'immobile nel quale la società ha tuttora domicilio oltre che la sede dell'operatività quotidiana;

. neppure la previsione di una remunerazione per i soci che avevano prestato una garanzia personale in favore della società a fronte dell'impegno assunto con il mutuo di cui sopra è stata oggetto di una decisione degli amministratori, essendosi trattato di una scelta assembleare (annullata per un vizio in procedendo e non per contrarietà alla legge) remunerazione, che, peraltro, gli amministratori non hanno mai posto in esecuzione, e che pertanto non ha cagionato alcun depauperamento del patrimonio sociale;

. quanto alle spese per rimborsi chilometrici si osserva, in linea di principio, che le stesse devono essere giustificate sia che si riferiscano ad attività dei dipendenti sia che si riferiscano ad attività degli amministratori, in funzione della trasparenza e correttezza della gestione dei fondi sociali; ciò premesso si deve rilevare che nella specie risulta che le richieste di rimborso erano presentate mensilmente da ogni soggetto richiedente il rimborso stesso (amministratori o dipendenti che fossero) e che a corredo delle richieste erano allegati i giustificativi di spesa che i convenuti hanno prodotto distintamente per ciascuna trasferta relativamente agli anni 2007, 2008, 2009, 2010, e 2011 (sub. doc. 11.a, 11b, 12a, 12b, 19-26); rispetto a detta produzione estremamente analitica, gli attori si sono limitati a reiterare le censure già mosse senza svolgere alcuna specifica analisi e contestazione della documentazione allegata e del suo valore di strumento di riscontro; onde la censura in argomento deve ritenersi infondata;

. quanto al contratto pubblicitario di sponsorizzazione risultano agli atti (doc. 20 parte attrice e 16 parte conv.) un accordo scritto tra le parti con cui la società si impegna a sponsorizzare il Beta, di volta in volta, secondo le disponibilità economiche della società nonché la relativa fattura; sicchè, da un lato, la spesa risulta giustificata documentalmente, dall'altro attiene a scelte gestorie non sindacabili in quanto coerenti con l'interesse sociale (in funzione di pubblicità e marketing);

. neppure rilevante, anche se fondata, è la censura svolta con riguardo alla redazione del bilancio dell'esercizio 2007: invero anche se la sentenza del Tribunale di Milano del 2009 ha riconosciuta la non chiarezza di detto bilancio con riguardo a immobilizzazioni materiali, immateriali, debiti e attivo circolante, si tratta comunque di una condotta gestoria (rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società nel 2007) che - oltre a non essere foriera di danno e quindi irrilevante agli effetti della domanda di condanna dei convenuti al risarcimento - non ha alcun attualità risalendo a ben sei anni addietro, onde non può rilevare neppure agli effetti della domanda di revoca degli amministratori convenuti;

- sono invece rilevanti e fondate le censure rivolte agli amministratori con riguardo:
. alle spese telefoniche: sono, invero, prodotte in atti fatture relative a quattro utenze telefoniche, T., V., Te. e F. e non già sette, come sostenuto da parte convenuta; né risulta in atti documentazione atta a ricostruire la riferibilità tra utenza telefonica e effettivo utilizzatore; le spese telefoniche complessive, se ripartite soltanto su queste quattro utenze telefoniche raggiungono un importo di circa 200.00 euro mensili per utenza, ovvero un importo che alla luce della stessa difesa dei convenuti (che aveva sottolineato la congruità della spesa di euro 100,00 mensili risultante dalla suddivisione della complessiva voce di spesa su sette utenze) appare eccessiva, e quindi ingiustificata, foriera di danno al patrimonio sociale per almeno 18.000,00 euro;

. alle spese sostenute dalla società per l'Gamma: in proposito si osserva come la causale sulle fatture mensili emesse dalla società sportiva nei confronti della società riporta "comprensivo utilizzo sala riunioni" mentre dal doc. 18 risulta solo che il sig. C. ha pagato una rata della palestra nel giugno 2009 e una rata nel gennaio 2012; poiché dai mastri risulta che le fatture erano emesse da Gamma con periodicità mensile e riportavano un importo sempre uguale, è logico presumere che la società pagasse un abbonamento al Club sportivo del sig. C. non già l'utilizzo della sala riunioni in determinate occasioni; il che rende la complessiva spesa di euro 5.311,34 (cfr. sottoconto "costi vari di gestione" nel partitario 2009) del tutto ingiustificata;

. a spese per omaggi e per l'acquisto di mobili (sedie, tavoli): la difesa dei convenuti sul punto (si tratta di mobili presenti nella sede sociale) non ha ricevuto alcuna replica da parte degli attori; sicchè ciò che potrebbe ritenersi ingiustificatamente addebitato alla società è l'acquisto (pacifico) l'acquisto del televisore (299 euro) quale regalo di nozze per una dipendente, che, non avrebbe dovuto gravare sulla società ma sui soci;

. alla spesa per il canone di locazione di un immobile mensilmente posta a carico della società: i convenuti si sono limitati a smentire che si tratti di un bene in uso al sig. C., tuttavia non hanno offerto alcun elemento documentale per dimostrare - come era loro onere stante il ruolo gestorio ricoperto e l'obbligo di non solo documentare ma giustificare ogni uscita di cassa - la destinazione del bene e quindi la coerenza della spesa rispetto all'interesse sociale, la quale, quindi, deve ritenersi ingiustificata (detta spesa risulta pari ad euro 42.906,18 per il 2008, cfr. mastri "affitto locali" del

2008; e ad euro 51.939,00 per il 2009 cfr. mastriano "affitto locali" 2009); peraltro dal partitario del 2009 si evince che la società aveva aperto un sottoconto "spese condominiali locali affittati" ove risulta che la società ha pagato spese condominiali relative al Condominio D.A. pari ad euro 7.664,54; circostanza che appare fondare la censura degli attori relativa al fatto che l'affitto in questione riguardasse un'abitazione privata;

- ciò che precede fa emergere una gestione superficiale quando non palesemente scorretta degli amministratori in carica che giustifica e fonda la domanda di revoca dalle funzioni gestorie, atteso che gli amministratori devono agire con diligenza e competenza nell'interesse della società, e non possono utilizzare fondi sociali se non per fini che siano coerenti con il perseguimento dell'oggetto sociale;

- le condotte sopra riferite, peraltro hanno causato un danno alla società, poiché hanno comportato l'addebito di costi non inerenti per complessivi euro 118.455,52.

Trattandosi di debito di valore da ritenersi accertato alla data del 31.12.2012, da tale data fino alla data del deposito della sentenza odierna deve essere calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e devono essere computati gli interessi c.d. compensativi ex art. 1226 c.c. (richiamato dall'art. 2056 c.c.) nella misura - ritenuta equa da questo Tribunale - degli interessi legali (infatti trattandosi di una voce di danno separata sub specie di lucro cessante che mira a ricomporre il patrimonio rimasto alterato per la privazione del bene con il suo equivalente pecuniario dalla data dell'illecito, può essere accertata con metodi presuntivi e liquidata con criteri equitativi riferiti alla misura dell'interesse legale). Per evitare duplicazioni di risarcimento (Cass. SS.UU. 1712/1995) gli interessi andranno applicati sulla somma rivalutata di anno in anno dalla data dell'illecito alla data della pronuncia. Infine sulla somma così definita spettano gli interessi di mora nella misura legale dalla data della pronuncia al saldo effettivo.

Spese.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano - considerato il valore effettivo della controversia e l'impegno difensivo profuso - in euro 12.000,00 per compensi, euro 467,82 per spese, oltre spese generali, 15% su compensi professionali, CPA e IVA come per legge. Poiché la Società, rappresentata dal Curatore speciale, non ha preso posizione in causa chiedendo di "decidere la controversia secondo giustizia", reputa il Collegio che le spese di lite da essa affrontate debbano restare a suo totale carico; inoltre, stante la specifica domanda degli attori, anche la società è tenuta ex art. 2476 c.c. comma 4 a rimborsare ai soci che hanno agito nel suo interesse le spese di giudizio nella misura predetta, salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli amministratori soccombenti: sicchè la società e gli amministratori convenuti soccombenti vanno dichiarati obbligati in solido verso gli attori a corrispondere il 50 % delle spese di lite come sopra liquidate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa -B in composizione collegiale così decide: in parziale accoglimento della domanda di parte attrice:

1. accerta e dichiara che i convenuti hanno agito in violazione dei doveri su loro gravanti quali amministratori della società Alfa s.r.l. per i motivi indicati;

2. revoca ex art. 2476 c.c. i signori C. Cristiano, C. Ivano Giuseppe e C. Luciano dalla carica di amministratori della società Alfa s.r.l.;

3. condanna i signori C. Cristiano, C. Ivano Giuseppe e C. Luciano, in solido fra loro, a rifondere in favore della società Alfa s.r.l a titolo di risarcimento danno la somma di euro 118.455,52 oltre interessi come indicato in motivazione;
4. condanna i convenuti in solido con la società Alfa s.r.l. a rifondere in favore degli attori le spese di lite liquidate per l'intero in complessivi euro 12.467,82, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA e IVA come per legge.
5. dichiara compensate le spese di lite tra la società Alfa s.r.l. e gli amministratori convenuti.